

Codice A1110B

D.D. 13 dicembre 2018, n. 843

Oggetto: Rinegoziazione mutui ai sensi della Deliberazione n. 1-7845 de 12.11.2018. Affidamento diretto al Notaio Dr. Paolo OSELLA per autenticazione delle firme sui mandati irrevocabili al Tesoriere regionale. Impegno di spesa di Euro 609,03 (al lordo dell'IVA e delle ritenute previdenziali e fiscali) sul capitolo 133590/2018. CIG Z17264ECA7.

Dato atto che:

- con Deliberazione n. 1-7845 de 12.11.2018 la Giunta Regionale ha approvato la rinegoziazione dei seguenti mutui:

- mutuo di euro 500.000.000,00 per “copertura disavanzo regionale anno 2005” di cui al contratto Rogito Notaio Dr. Roberto De Leo stipulato in data 16.12.2005 Rep. n. 149703 , Racc. n. 24955; mutuo al tasso variabile pari ad Euribor 6m + 0,082% con scadenza al 31.12.2025 contratto con l'Associazione Temporanea di Imprese (“pool di finanziamento”) con capogruppo/mandataria: Banca Intesa SanPaolo al 46% e mandanti : Dexia Crediop al 34% e Monte Dei Paschi di Siena al 20% (posizione n. 202081);
- mutuo di euro 362.953.000,00 per “copertura disavanzo regionale anno 2005” di cui al contratto Rogito Notaio Dr. Roberto De Leo stipulato in data 16.12.2005 Rep. n. 149702, Racc. n. 24954; mutuo al tasso variabile pari ad Euribor 6m + 0,082% con scadenza al 31.12.2025 contratto con l'Associazione Temporanea di Imprese (“pool di finanziamento”) con capogruppo/mandataria: Dexia Crediop al 34% e mandanti: Banca Intesa SanPaolo al 46% e Monte dei Paschi di Siena al 20% (posizione n. 433053001);

- la formalizzazione dei relativi contratti è stata effettuata rispettivamente con:

- Rogito Notaio Dr. Fabrizio Cappuccio, Rep. 4917, Racc. 4633 del 14.11.2018;
- Rogito Notaio Dr. Fabrizio Cappuccio, Rep. 4918, Racc. 4634 del 14.11.2018;

- l'articolo 4 dei contratti suindicati ha previsto che l'Ente, a garanzia dei contratti medesimi, rilasci mandato irrevocabile di pagamento a favore del Tesoriere regionale, Unicredit S.p.a. sulla base di uno specifico modello, richiedendo nel contempo che la sottoscrizione delle firme, sia per parte regionale che per parte bancaria venga autenticata da un ufficiale rogante/notaio;

Preso atto che la Regione non dispone di uno Ufficiale Rogante e che quindi ai fini degli adempimenti di cui sopra è necessario procedere all'affidamento del servizio di autentica a un notaio, appartenente al Distretto Riunito di Torino e Pinerolo;

Rilevato che il testo del mandato irrevocabile di pagamento è stato concordato tra gli Uffici legali dell'Istituto Bancario Intesa San Paolo e Unicredit S.p.a. solo in data 12 dicembre u.s., all'approssimarsi della scadenza contrattuale di accettazione del mandato medesimo (14 dicembre 2018), quale prevista dal richiamato articolo 4 dei contratti suindicati;

Considerata pertanto l'urgenza e l'importo contenuto, al di sotto di 1.000,00 euro, della spesa di autentica notarile per il numero di firme da apporre, si è provveduto a individuare il notaio Dr. Paolo OSELLA a cui affidare il servizio in questione;

Preso atto pertanto che:

- in data 13.12.2018 è pervenuto il preventivo di spesa per un totale lordo massimo di euro 609,03 e che ai fini del presente provvedimento è necessario impegnare tale importo;
- non è presente sul catalogo MEPA della Consip S.p.A. la categoria del servizio da acquisire e che pertanto è consentito operare in deroga agli obblighi di acquisto di cui al D.L. n. 95/2012;
- il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e che la procedura si svolge nel rispetto dei principi dell'art. 30 del citato decreto; Visto che l'offerta risulta in linea con i prezzi di mercato e pertanto congrua;

Rilevato che:

- non sussistono oneri per la sicurezza;
- non è necessario redigere il "DUVRI", nel rispetto dell'art. 26 comma 3 bis, del D. Lgs n. 81/2008, così come integrato dal D. Lgs 106/2009, in quanto tale obbligo non si applica alle mere forniture di materiali e attrezzature, nonché ai lavori e servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni;

Atteso che:

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento risultano compatibili con quanto previsto ai sensi dell'art. 56, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del Notaio, Dr. Paolo OSELLA, da cui non risultano situazioni di irregolarità contributiva;

IL DIRIGENTE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2001, n. 118;

Vista la Legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" per le parti ancora vigenti;

Vista la Legge Regionale n. 4 del 05.04.2018 "Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020";

Vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

Vista la D.G.R. n. 1-7845 del 12.11.2018;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

1. di affidare ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 al Notaio Dr. Paolo OSELLA con sede in Via Carlo Alberto, 18 10123 - Torino - C.F. SLLPLA64S11L219M, (codice beneficiario 351570) l'incarico per la autenticazione delle firme dei mandati irrevocabili al Tesoriere regionale per un compenso massimo complessivo di € 609,03 (al lordo di IVA, oneri accessori e ritenute fiscali);
2. di impegnare la spesa complessiva corrispondente al preventivo pervenuto in data 12.11.2018 per l'importo di euro 609,03 (al lordo di IVA, oneri riflessi e ritenute), a favore del Notaio Dr. Paolo OSELLA con sede in Via Carlo Alberto, 18 10123 - Torino - C.F. SLLPLA64S11L219M, (codice beneficiario 351570) sul capitolo 133590 del bilancio gestionale 2018-2020 (Annualità 2018), Titolo 1 Spese correnti, Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato, Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi, P.d.C. finanziario U.1.03.02.16.004 Servizi notarili, Cofog 01.1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri, Non ricorrente, Perimetro sanitario: 3 per le spese delle gestione ordinaria della regione, Codifica transazione UE: 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea del bilancio gestionale 2018-2020 (Annualità 2018) (CIG Z17264ECA7);
3. di riconoscere valore negoziale alla presente determinazione mediante relativa sottoscrizione da parte di entrambe le parti;
4. di, considerata l'urgenza del presente affidamento, prevedere l'esecuzione del contratto anche in pendenza di relativa formalizzazione;
5. di approvare in allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, lo schema di "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", da sottoporre alla firma dell'affidatario e del Dirigente del Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie, quale parte integrante del contratto;
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento, ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è la Dr.ssa Roberta DOGLIONE.

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23, lett. b), del D.Lgs. 33/2013 sul sito di Regione Piemonte, Sezione "Amministrazione Trasparente" e sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Beneficiario: Notaio Dr. Paolo OSELLA

Importo: euro 609,03 (al lordo di IVA, oneri riflessi e ritenute)

Codice beneficiario: 351570

CIG: Z17264ECA7

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Roberta DOGLIONE

Modalità di affidamento: Affidamento diretto.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010.

Il Dirigente del Settore Acquisizione e
Controllo delle Risorse Finanziarie
Dr.ssa Roberta DOGLIONE

Allegato

PATTO D'INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali (nel seguito, per brevità, "il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della Regione Piemonte, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, per brevità, "gli Appalti pubblici").
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Regione Piemonte e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2

Efficacia del Patto

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Regione Piemonte e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l'affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.
2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.
4. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla Regione Piemonte.

Articolo 3

Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico:
 - a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Regione Piemonte;
 - c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
 - d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha

in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;
- h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

2. L'operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) forniture di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

Articolo 4

Obblighi della Regione Piemonte

1. La Regione Piemonte si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri atti negoziali) del d.P.R 16 aprile 2013, n. 62.

2. La Regione Piemonte è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5
Violazione del Patto

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:
 - a) l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;
 - b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. La Regione Piemonte può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.